



ACCORPAMENTI FRA ORDINI: NON C'E' SPAZIO PER LE FURBIZIE

L'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, ha fra l'altro previsto la possibilità di riformare gli ordinamenti professionali anche *“secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari”*.

Si tratta di una novità che, potenzialmente, riguarda tutti gli Ordini professionali ma, dal momento che nessuna categoria nel recente passato risulta avere proposto “accorpamenti”, eccezion fatta per Geometri, Periti industriali ed agrari, fino a ieri riuniti nel COGEPAPI (*Coordinamento Geometri, Periti agrari, Periti industriali*), al momento la norma sembra interessare particolarmente queste tre categorie, in realtà probabilmente oggi ridotte a due perchè, nell'ultima Assemblea dei Presidenti provinciali (*il 20 aprile 2012*), i Periti agrari hanno manifestato la decisione di sfilarsi dal progetto per esplorare altre ipotesi, fra le quali quella di un accorpamento “verticale”. Cioè nell'ambito del solo settore agrario, dunque coinvolgendo anche gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati ed i Dottori Agronomi.

Si tratta, in realtà, del progetto da qualche tempo già messo in cantiere dagli Agrotecnici e che ha portato all'ingresso in questa categoria, a partire dal 2011, dei Dottori Naturalisti e dei Biotecnologi, dando vita all'Albo dei “Colletti Verdi”, progetto ora che potrebbe allargarsi ai Periti agrari e, forse, anche agli Agronomi.

In ogni caso ed a prescindere da qualunque altra valutazione il testo letterale dell'art. 9 della legge n. 27/2012 non lascia dubbi circa le modalità tramite le quali gli “accorpamenti” potranno essere realizzati, e precisamente:

- l'accorpamento avverrà con modalità al momento non note (*probabilmente saranno contenute nel DPR di riordino degli ordinamenti previsto in pubblicazione entro il 13 agosto 2012*), ma esclusivamente fra professionisti che **svolgono attività similari e su base volontaria**;
- l'accorpamento **non può consentire alle categorie che si fondono insieme l'utilizzo di titoli professionali diversi da quelli loro propri** utilizzati prima dell'aggregazione o comunque difformi dalla precisa identificazione del percorso formativo di provenienza (*più in concreto è escluso che categorie formate pressoché interamente o prevalentemente da diplomati possano utilizzare il titolo professionale di “Ingegnere”*);



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

- l'accorpamento **non può essere l'occasione per ampliare surrettiziamente le competenze professionali** prima attribuite a ciascuna delle professioni che si unificano, le quali pertanto conserveranno gli ambiti (*ed i limiti*) delle attività precedentemente svolte. Questo perchè nell'ordinamento nazionale le competenze professionali sono soggette a riserve di legge, che risulterebbe violata ove l'ampliamento avvenisse con un atto normativo diverso (*un DPR, in questo caso*);
- con l'accorpamento **non si possono obbligare i laureati di primo livello ad iscriversi in determinati Albi** (*ad esempio al nuovo "Albo unico" richiesto dall'ex-COGEPAPI*), togliendo loro la libertà attualmente consentita dal DPR n. 328/2001 di scegliere a quale Albo iscriversi in ragione delle opportunità offerte, dall'eventuale migliore previdenza, dei modelli organizzativi della professione.

I principi sopra enunciati sono condivisi non solo dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma altresì dai Consigli Nazionali degli Architetti, dei Dottori Agronomi, dei Geologi e degli Ingegneri i quali il 22 marzo scorso hanno firmato una congiunta nota in questo senso trasmettendola ai Geometri, ai Periti agrari ed ai Periti industriali.

Dunque la maggior parte delle professioni tecniche condividono l'avviso che gli "accorpamenti" fra professioni simili non debbano lasciare spazio a furbie, come l'ampliamento delle competenze in assenza delle condizioni previste, la creazione di nuove riserve, l'utilizzo di titoli professionali diversi e superiori rispetto a quelli di provenienza (*e tali da potere trarre in inganno l'utenza*), l'introduzione dell'obbligatorietà di iscrizione di soggetti laureati in Albi ai quali questi ultimi possono già ora accedere ma che disertano, ritenendoli inidonei.

In particolare la vicenda ha come posta in gioco il tentativo, peraltro non nuovo, delle categorie dell'ex-COGEPAPI (*composte per la totalità od in larghissima parte da diplomati*) di denominare l'Albo nel quale si propongono di confluire come degli "Ingegneri tecnici" o dei "Laureati per l'ingegneria" ovvero con un'altra simile denominazione che richiami il titolo di laurea in ingegneria, andando così a collidere con l'Ordine degli Ingegneri ed in minor parte con quello degli Architetti.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Da parte sua il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi**, ha preso l'impegno di non lasciare nulla di intentato per difendere la libertà di "scelta professionale" oggi concessa dal DPR n. 328/2001 ai giovani laureati triennali, che non possono essere costretti ad iscriversi obbligatoriamente ad un Albo nel quale non si riconoscono, ma devono essere lasciati liberi di poter decidere in quale categoria, fra quelle simili già individuate dal DPR n. 328/2001, iscriversi per realizzare le proprie aspirazioni professionali. *"Per noi -ha detto Orlandi- questa è una linea di frontiera che siamo pronti a difendere ad ogni costo, e non perchè siamo premiati dalle scelte professionali dei giovani laureati triennali (che nel 2011 hanno raggiunto il 42% dei candidati agli esami abilitanti di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato), quanto piuttosto perchè si tratta di una battaglia di civiltà, per garantire il rinnovamento nelle professioni e portare elementi di concorrenza anche nel mondo degli Ordini"*.

Roma, 3 maggio 2012